

SASSARI EOLICA S.R.L.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

OGGETTO: Vostra nota prot. n. 19805 del 26/06/2026, trasmessa a mezzo pec in pari data, recante in oggetto “*Realizzazione di un Parco eolico costituito da n. 5 aerogeneratori di potenza 5,6 MW e potenza complessiva pari a 28 MW in agro al Comune di Sassari, località Campanedda*”. Proponente: Sassari Eolica S.r.l. – Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 06/23. Trasmissione verbale conferenza di servizi decisoria del 16.06.2026 e anticipazione esito negativo, ex art. 10 bis della L. 07.08.1991, n. 241, s.m.i.”.

Osservazioni

ex art. 10bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990

Spett.le Amministrazione,

il sottoscritto Roberto Ardenghi, in qualità di legale rappresentante della società **Sassari Eolica S.r.l.** (di seguito, la “**Società**”), con sede legale in Via Napo Torriani, (C.F. e P.IVA 03921560136), formula le seguenti osservazioni in relazione alla nota indicata in oggetto.

Con tale nota, in particolare, codesta Amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10-*bis* della legge n. 241/90, il Verbale della seduta del 16.06.2026, recante le motivazioni che condurrebbero alla proposta di conclusione negativa del procedimento di PAUR in oggetto.

Ciò posto, nel pieno spirito di collaborazione che ha sempre ispirato l’operato della Società, con il presente documento si intendono fornire elementi utili a codesta Amministrazione per superare il preavviso di diniego e concludere positivamente il procedimento in oggetto.

INDICE

PREMESSA.....	2
Punto 2. Sintesi del procedimento	3
Punto 3.1 Esito istruttoria tecnica V.I.A.....	3
CONCLUSIONI.....	13

ALLEGATI (trasmessi via pec con la presente):

- File .pdf “**23-09-14 comunicazione Comune di Sassari per PAUR - SASSARI EOLICA_signed**” - proposta di misure compensative , a seguito di richiesta di completamento documentale pervenuta il 6 luglio 2023 (completa di ricevuta consegna pec)
- File compresso .rar “**contratti preliminari terreni SASSARI EOLICA**” – i file in esso contenuti sono già stati trasmessi il 12/06/2023
- File .pdf e .p7m “**REPORT_INDAGINI_SASSARI_EOLICA_SASSARI_REV00_**”
- File .pdf e .p7m “**C21002S05-VA-EA-06.1-03_Carta degli Impatti Cumulativi e delle Fotosimulazioni**”
- File .pdf e .p7m “**050726_ACB_Sassari_COMPLETA01_**”
- File .pdf e .p7m “**Consumo del Suolo FER_confronto tra eolico e agrivoltaico**”
- File .pdf e .p7m “**Integrazione Relazione faunistica_040726_definitiva**”
- File .pdf e .p7m “**relazione_via_piano_aib_campanedda**”
- File .pdf e .p7m “**Sistemi mitigazione impatto Avifauna Pale Eoliche**”

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto da parte della società SASSARI EOLICA Srl, in qualità di Proponente del progetto in oggetto, a seguito delle osservazioni degli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 16 giugno 2026 per il progetto di **“Realizzazione di un Parco eolico costituito da n. 5 aerogeneratori di potenza 5,6MW e potenza complessiva pari a 28 MW in agro al Comune di Sassari, località Campanedda”**. Proponente Sassari Eolica S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Regionale (P.A.U.R.), L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2121. N. Reg. PAUR 06/23”, riassunte dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna nel verbale della Conferenza dei Servizi, ricevuto dalla proponente in data 26 Giugno 2026.

La proponente conferma di non condividere le conclusioni dell’Amministrazione, e nel seguito riscontrano in modo puntuale i pareri espressi dagli Enti coinvolti.

Si riporta anche la LEGENDA di lettura del presente documento:

In **AZZURRO** si riportano, per una migliore chiarezza, le richieste e le osservazioni presenti nella nota del 26/06/2026 sopraccitata.

In **NERO** si riportano le risposte alle richieste di integrazione.

Punto 2. Sintesi del procedimento

con nota prot. D.G.A. n. 15414 del 18.05.2026 il Servizio V.I.A. ha convocato l’odierna seduta della Conferenza di Servizi decisoria e ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa in data 12.05.2026 (prot. D.G.A. n. 14785 di pari data), in riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. D.G.A. n. 6997 del 28.02.2024, regolarizzata in data 11.05.2026.

Si precisa, come già riportato nella ns. nota del 04/05/2026, che la documentazione integrativa è la stessa già trasmessa in data 24/09/2024, tutti i documenti firmati digitalmente NON sono stati modificati, le uniche modifiche apportate sono quelle relative ad allegati e documenti in formato .pdf da pubblicare sul vs. sito, come da vs. nota prot. N.12856 del 24/04/2026.

Si precisa inoltre che la documentazione integrativa da voi richiesta in data 28/02/2024 era in vs. possesso dal 24/09/2024, e nessuna ulteriore richiesta di integrazione è pervenuta sino al giorno della CdS decisoria, nemmeno a seguito del primo riavvio del procedimento del 16/12/2024, conclusosi come da voi riportato in premessa con la mera comunicazione di improcedibilità del 28/02/2025.

Punto 3.1 Esito istruttoria tecnica V.I.A.

Per quanto riguarda i richiamati punti della L.R.20/24, entrata in vigore successivamente alla trasmissione della documentazione integrativa del 24/09/2024, si rimanda a quanto riportato nella ns. nota del 24/03/2026, che è stata predisposta nei pochi giorni messi a disposizione dall’Ente ma, come già sottolineato, non può costituire motivo di rigetto dell’istanza PAUR. Di seguito vendono comunque riportate alcune osservazioni a quanto riportato nella conferenza dei servizi.

In merito agli aspetti di natura programmatica:

– l’impianto ricade nelle seguenti aree non idonee di cui all’Allegato C della L.R. 20/2024:

- lett. j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche (rif. Grifone – Gypsfulvus - progetto Life Safe For Vultures 19NAT/IT/000732 e Life Under Griffon Wings – Aquila del Bonelli);*
- lett. k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43 /CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 giugno 1979, e della Direttiva 2004 /35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement), reso esecutivo con legge 27 maggio 2005, n. 104 (per la presenza del Miniottero di Schreiber);*

Si rimanda alla risposta ai punti n° 4.3 e 4.4 pag. 67 di 72 della relazione risposta integrazione del 24/09/2024 ed al documento revisionato allegato alla presente **“Integrazione Relazione faunistica_040726_definitiva”** redatta dal dott. Vincenzo Satta, dove sono state integrate le risposte alla vs. osservazioni a seguito della CdS decisoria.

- possono essere realizzati solo nelle aree già accessibili con viabilità esistente e, qualora, risulti necessario realizzare nuova viabilità o

l'ampliamento di quella esistente, non devono essere intaccati elementi di pregio paesaggistico e identitario, come, ad esempio, recinzioni storiche (muretti a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee), colture storiche specializzate anche costituite da elementi singoli (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, ginepri, ecc...), fabbricati rurali quali pinnette, baracche e simili, ecc. (Anche in questo caso il Proponente dichiara la coerenza; tuttavia, si rileva che il progetto prevede la realizzazione di nuova viabilità, come rappresentato nella tavola denominata "Rimodulazione degli interventi di adeguamento della viabilità" (es. nuova viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori SS03 e SS02) e dalle immagini satellitari si può anche rilevare che interi tratti di cavidotto/nuova viabilità sono sovrapposti a siepi in corrispondenza di confini catastali;

La Proponente richiama la documentazione già trasmessa, e ribadisce che a seguito di adozione della tecnica di *blades lift* per i trasporti dei materiali in cantiere, l'adeguamento della viabilità si è ridotta in modo significativo, non si prevede quindi l'abbattimento di alberi e ma esclusivamente la loro potatura, e il ripristino delle siepi tagliate.

La modifica della tipologia di trasporto delle parti di maggiori dimensioni e significativamente più ingombranti delle torri e in generale degli aerogeneratori è stata effettuata per diminuire il consumo di suolo e ridurre in modo significativo l'impatto su siepi e muri a secco.

– per quanto riguarda la coerenza del layout impiantistico rispetto alle aree idonee, così come individuate e definite nel D.Lgs. n. 199/2021, la Proponente rimanda all'elaborato grafico "C21002S05-VA-PL-24 – Inquadramento impianto rispetto alle aree idonee definite nel vigente D.Lgs. 199/2021", dove si dichiara la verificata coerenza dell'impianto rispetto alle aree idonee. Risulta, tuttavia, che l'impianto non sia situato in area idonea ex art. 20, c. 8 lettera c quater del D.Lgs. 199/2021, in quanto dista meno di 3.000 m da beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 (es. Nuraghe Pilotta);

La Proponente specifica che l'elaborato grafico è stato redatto applicando un criterio di lettura strettamente aderente alla formulazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. 199/2021, riferendo il buffer di 3 km ai beni espressamente richiamati dalla disposizione, ossia ai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e agli immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto.

In tale impostazione, i beni rappresentati come "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale", nonché quelli riportati con le diciture "Beni paesaggistici ex art. 143 (puntuali)" e "Repertorio Beni 2017 - Beni Paesaggistici", pur rappresentati e considerati nell'inquadramento vincolistico e paesaggistico generale, non sono stati assunti quali elementi generatori del buffer di cui alla lett. c-quater), in quanto, nella struttura informativa del PPR/Geoportale, risultano ricondotti a categorie pianificatorie/paesaggistiche diverse da quelle testualmente richiamate dalla norma statale, e non direttamente ai beni culturali della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 né agli immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ex art. 136.

– per quanto riguarda le interferenze con la rete irrigua gestita dal Consorzio di Bonifica della Nurra, la Proponente ha trasmesso apposita documentazione tecnica relativa alla risoluzione delle interferenze. Si rimanda al Consorzio per il parere di competenza. Con riferimento alla relazione agronomica (richiesta dal Consorzio) si rileva che l'elaborato denominato "Integrazione alla relazione pedoagronomica, essenze e paesaggio agrario" si conclude affermando che "L'intervento produce un limitatissimo consumo di suolo utilizzato in agricoltura, dato atto che due pale ricadono in aree di cava o fortemente antropizzate e solo una insiste su aree agricole per una superficie modesta, viste le opere di ripristino dello strato fertile del terreno". Non si concorda con quanto dichiarato in quanto dalle immagini satellitari risulta che tutti i 5 aerogeneratori ricadono all'interno di terreni agricoli.

Si rimanda alla risposta al punto **Richiesta n° 1.2.1 pag. 5 di 72** della relazione risposta integrazione del 24/09/2024 e si ribadisce che in sede di sopralluogo in sito, condotto in data 14 maggio 2024, i funzionari del Consorzio di Bonifica della Nurra avevano condiviso la proposta poi fornita con l'elaborato grafico "**C21002S05-PD-PL-31-01_Individuazione interferenze condotte idriche Consorzio della Nurra**".

Si conferma in particolare che i suoli erano "originati in un'area di cava" e non in una cava come riportato dall'Ente, in coerenza con i dati resi disponibili dall'Università di Sassari e Cagliari.

La relazione agronomica comprende e valuta le aree irrigue, derivando le stesse come poligono dalla carta di uso del suolo, dove sono ben indicate. E' stata inoltre accertata la loro corrispondenza in campo e valutata analiticamente la perdita dei suoli identificando chiaramente l'unità descritta.

Lo stato iniziale è presente nella prima carta di uso del suolo, con l'integrazione si è prodotta una seconda carta di uso del suolo con il posizionamento della viabilità e delle turbine, che soddisfa i requisiti richiesti.

– vista la presenza di aree PAI si rimanda agli Enti competenti per la risoluzione delle interferenze che consistono nell'attraversamento di corpi idrici e di aree a pericolosità idraulica di cavidotti e viabilità. Sono stati rilevati, in particolare:
– l'attraversamento del FIUME_73909 e della relativa fascia PAI da parte della linea elettrica relativa all'aerogeneratore n. 5 (interferenze n. 5 e 7);
– l'attraversamento del FIUME_132723 da parte del cavidotto e della nuova viabilità di accesso all'aerogeneratore n. 3 (n. stralher 2) (interferenza 15);
– l'attraversamento del FIUME_75472 (n. stralher 2) da parte della linea elettrica disposta parallelamente alla SP 42 (interferenza 10);

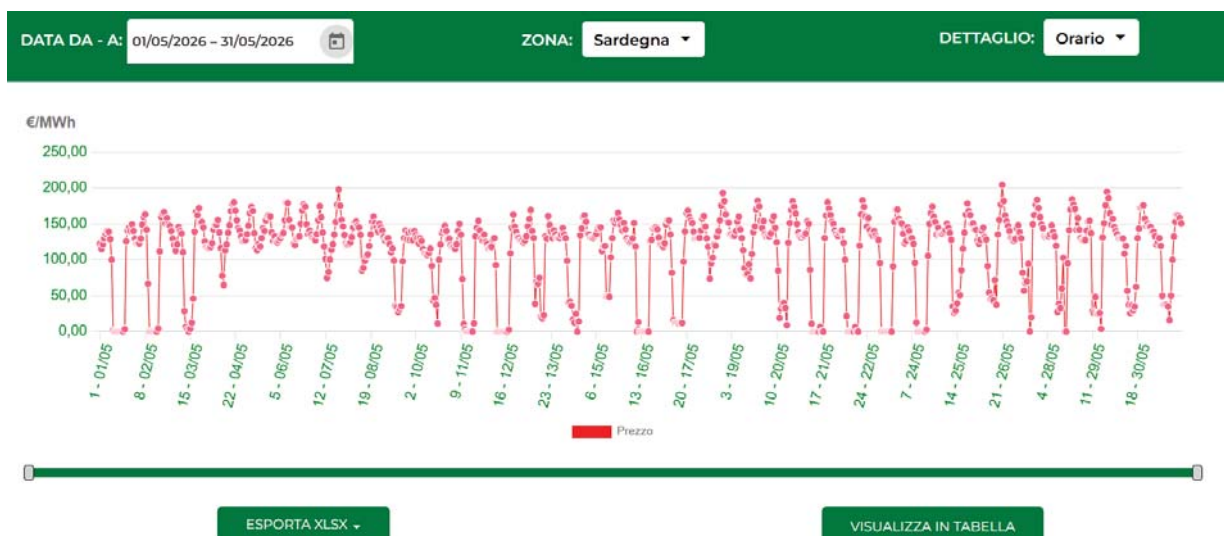
Si rimanda alla risposta al punto **Richiesta n° 1.2.2 pag. 5 di 72** della relazione risposta integrazione del 24/09/2024.

Come riportato dall'Ente, nelle tavole denominate "Elaborato grafico Studio di Compatibilità idraulica" e "Individuazione interferenze su CTR", erano state individuate le modalità di risoluzione di tutte le interferenze.

– per quanto riguarda le alternative progettuali, la Proponente ha scartato alternative localizzative perché ritiene difficoltoso individuare nel territorio ulteriori aree aventi le medesime caratteristiche di quella prescelta (per ventosità, orografia, presenza di idonea viabilità di accesso, regime vincolistico etc.). L'unica alternativa proposta è di tipo tecnologico e consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di pari producibilità, opzione scartata per i notevoli impatti dovuti all'occupazione di suolo stimata in 125 ettari. Anche l'ipotesi di realizzare un impianto eolico di pari producibilità utilizzando turbine di taglia più piccola è stata scartata, per i maggiori impatti determinati dal maggior numero di aerogeneratori; La proponente non ha considerato altre localizzazioni al di fuori della Nurra, né ha proposto impianti di tipo agri-voltaico coerenti con l'uso del suolo in area agricola;

La Proponente ha valutato attentamente, nella fase preliminare di sviluppo del progetto, la scelta delle tecnologia più adatta, e si riportano alcune ulteriori considerazioni:

- L'area presenta dati anemologici particolarmente adatti alla produzione di energia elettrica da fonte eolica, con dati costanti e medio-alti rispetto ai dati regionali e nazionali di ventosità;
- I parametri utilizzati per valutare preliminarmente la bontà del progetto sono quelli previsti dalla D.R. 59/90 "Piano Energetico Regionale 2015-2030" della Regione Autonoma della Sardegna, che prevede al punto 4.3.8:
 - o "adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa, sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero destinati a connettere produzioni o utenze diversificate": nelle integrazioni fornite il 24/09/2024 è presente l'accordo di condivisione per la realizzazione delle opere RTN, e si ricorda che il progetto è stata già benestariato da Terna e l'individuazione della stazione consente di rispettare quanto previsto dalla norma regionale;
 - o "coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti", come dimostra sia la sottoscrizione degli accordi per i terreni dall'anno 2022 in poi, sia la proposta di misure compensative inviata al Comune di Sassari ed allegata alle integrazioni presentate il 24/09/2024, rimasta però senza risposta sino ad oggi, anche a seguito della sospensione del procedimento da parte dell'Ente Regione Sardegna;
 - o "a parità di potenza installata si preferirà la scelta di aerogeneratori di grande taglia (3000 / 5000 kW)" cui si aggiunge la nota relativa all'utilizzo del mini-eolico ove si specifica da parte della Regione che "di contro, soprattutto, per i mini eolici, si registrano livelli crescenti di impatto ambientali e interferenze con il territorio": questi sono i motivi, avvalorati dalla massimizzazione della resa economica descritta nell'ACB, per i quali la proponente ha individuato la specifica tipologia di generatori descritti nel progetto.
- occorre considerare che in Regione Sardegna il Prezzo Zonale orario, a cui fare riferimento per la vendita di energia, risulta a volte pari a "zero", nella fascia oraria che va dalle 9:00 alle 19:00, ovvero nella fascia di produzione fotovoltaica; tale dato, in lieve ma costante crescita annuale, è stimabile ca. 2-3%, ed è una quota di produzione che verrà valorizzata a zero nella commercializzazione dell'energia; la fonte eolica consente di ridurre tale fenomeno, stimabile in ca. 1%; si riporta esempio del mese di maggio 2026, ove si evince che tale fenomeno è tutt'ora presente:



- si segnala infine che i progetti agri-voltaici presentati da altri sviluppatori nella medesima area hanno comunque ricevuto parere negativo o, come nel caso del progetto da voi citato "Impianto Agro-voltaico per la produzione di energia elettrica per una potenza complessiva pari a 20 MW, integrato con un sistema di accumulo BESS con potenza nominale di 18 MW, denominato "Busia" da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS)", che aveva ottenuto parere di VIA favorevole nel 2025, si sono visti annullare il

decreto di VIA a seguito della recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 25/05/2026, che ha accolto la richiesta di annullamento promossa dalla stessa Regione Autonoma della Sardegna;

Si allega comunque alla presente la relazione “**Consumo del Suolo FER_confronto tra eolico e agrivoltaico**” redatta dal dott. Vincenzo Satta, ove si argomenta il confronto tra tecnologia eolica e agrivoltaica, ad ulteriore supporto delle scelte effettuate dalla Proponente.

– posto che l'aerogeneratore EWT 05 del progetto in esame coincide con l'aerogeneratore A02 dell'impianto Sassari Wind e l'aerogeneratore EWT 03 dista poco più di 200 m dall'aerogeneratore A01 della Sassari Wind, è stato chiesto alla Proponente di tener conto della suddetta criticità nell'analisi delle alternative. In riscontro a tale richiesta la Proponente ha dichiarato di disporre dei contratti preliminari per la costituzione di diritto di superficie e relative servitù stipulati con i proprietari dei terreni ritenendo, pertanto, che debba essere prescritta la delocalizzazione degli aerogeneratori A01 e A02 proposti dalla Società Sassari Wind S.r.l., lasciando immutate le posizioni proposte per gli aerogeneratori EWT 05 e EWT 03; Si osserva che la Proponente non ha provveduto a trasmettere copia dei contratti citati;

Si richiama e si conferma la risposta fornita nella “relazione risposta integrazioni” trasmessa in data 24/09/2024, dove sono specificate le date di stipula e di registrazione dei contratti preliminari per la costituzione del diritto di superficie e servitù prediali e di passaggio.

Tali contratti non sono stati trasmessi con le integrazioni inviate il 24/09/2024 essendo già in vs. possesso sin dalla prima fase di istruttoria, ovvero dal deposito istanza e documentazione del 14/06/2023 e successiva fase di completamento documentale, conclusasi positivamente con la pubblicazione dell'avviso al pubblico del 21/09/2023 e relativo avvio del procedimento.

Nell'elenco elaborati sottoscritto digitalmente in data 11/09/2023 sono elencati i contratti preliminari dei terreni con le relative ricevute di Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, i Certificati di Destinazione Urbanistica e le schede catastali. L'elenco elaborati citato (in .pdf) è presente anche sul Portale Regione Sardegna all'interno del file compresso “SIA – Sintesi non tecnica – Allegato A2”: <https://portal.sardegna.sira.it/-/parco-eolico-di-sassari-in-agro-al-comune-di-sassari-localita-campanedda-proponente-sassari-eolica-s-r-l-procedimento-per-il-rilascio-del-p-a-u-r-l-r->

Si rammenta che tutta la documentazione era stata trasmessa tramite pec agli Enti coinvolti come da Specifiche regionali, e, su specifica richiesta della Regione Sardegna e del Comune di Sassari, era stata trasmessa in data 14/09/2023 anche su doppio supporto fisico (CD rom e chiavetta USB), al fine di avere gli stessi files in formato Alta Definizione.

Alleghiamo comunque alla presente, in file compresso “**contratti preliminari terreni SASSARI EOLICA**”, tutta la documentazione già trasmessa in sede di primo deposito e con la stessa denominazione del precedente invio, così come riportati nel file “elenco elaborati”.

Precisiamo infine che i contratti sono tutt'ora in essere.

*– in relazione alla coerenza del progetto con il P.P.R. e alle criticità espresse dal Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale N-O (prot. n. 4589 del 25.01.2024 – prot. D.G.A. n. 2686 di pari data), riferite all'area vasta e al buffer di 10 km [H. torri: m (119+81)*50] che vede interessate porzioni del territorio comunale di Porto Torres, Sassari, Sorso e Stintino, soggette a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs 142/2004, per effetto dei provvedimenti emessi ai sensi della L. 1497/39, la Proponente non produce alcuna considerazione se non quella di evidenziare che le piazzole dell'impianto non ricadono in aree tutelate paesaggisticamente con riferimento all'Assetto ambientale, storico-culturale e insediativo (rif. elaborati C21002S05-VA-PL-3.1 - Inquadramento impianto eolico su PPR - Assetto Ambientale; - C21002S05-VA-PL-3.2 - Inquadramento impianto eolico su PPR - Assetto Storico-Culturale; C21002S05-VA-PL-3.3 - Inquadramento impianto eolico su PPR - Assetto Insediativo). Nessuna controdeduzione anche rispetto agli impatti visivi da visuali pubbliche tra cui la S.P. 42 dei “Due Mari”, a meno di 400 m a Ovest dell'impianto, definita dal P.P.R. a “valenza paesaggistica”, caratterizzata da un'intensa percorrenza nel periodo estivo (collegamento turistico delle località turistiche della costa del Golfo dell'Asinara con quelle sulla costa di Alghero e Porto Conte – accesso alle località balneari della costa N-O – Argentiera e Porto Palmas). Non valutato il richiesto esame degli impatti cumulativi con altri impianti autorizzati e/o in istruttoria presenti nell'area vasta. La rilevanza economica dell'intervento è solo legata alla produzione energetica (rif. previsione di 2.360 ore equivalenti all'anno) e alla riduzione annua di CO2, visto che i citati benefici per l'economia legata alla realizzazione del parco eolico, sono ben poca cosa (ristoranti, alberghi, affitta-camere, imprese edili e di manutenzione). L'assenza di siti alternativi nasce da sole condizioni anemometriche e orografiche del sito scelto che consente di ridurre al minimo scavi e riporti. In relazione alla SE Fiumesanto 2, la cui localizzazione è stata scelta dalla capofila Enerland – Energia Pulita Italiana S.r.l., benestariata da Terna S.p.A., le fotosimulazioni prodotte a corredo (PD_Tav_12_Progetto_architettonico_e_fotosimulazioni_SE), mostrano la previsione di una fascia mitigativa verde, con disposizione a quinconce, al fine di schermare gli impatti visivi della recinzione in cls percepiti percorrendo la viabilità con valenza paesaggistica (SP 42 - a 270 m – Viste C e D) che conduce alla stessa SE. Il Servizio rileva che la somma destinata a tale intervento, pari a circa 195 € per una lunghezza di 10 m, non viene sviluppata per l'intero perimetro della SE (Superficie di circa 21.000 m2). Non sono inoltre presenti fotosimulazioni realistiche dell'intervento mitigativo riprese dalla SP 42. Sembrerebbero non essere state previste mitigazioni in relazione alla Cabina Utente 36 kV, ubicata nei pressi dell'aerogeneratore SS04. Si dà atto dell'avvenuta trasmissione della Soluzione Tecnica di Connessione alla RTN – STMG;*

Si conferma la correttezza e coerenza della tavole ed elaborati citati dall'Ente e presenti nell'integrazione del 24/09/2024.

Per le scelte progettuali della proponente si rimanda al punto precedente ove il tema è già stato trattato.

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti cumulativi, si conferma la stessa era già stata condotta nella

prima fase di completamento documentale (settembre 2023) considerando tutti i progetti rinnovabili realizzati o autorizzati nell'area interessata dall'intervento, come previsto per le procedure di VIA, sia regionale che statale.

Come chiarito anche dalla consolidata e autorevole giurisprudenza amministrativa, infatti, gli impianti in corso di valutazione non rilevano ai fini della valutazione degli impianti cumulativi in quanto *“l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad altri progetti esistenti e/o approvati”* (Consiglio di Stato, sent. n. 8029/2023, considerato altresì che, diversamente ragionando, *“ogni nuova istanza verrebbe elisa dalla valutazione di altra istanza e così via”*).

Ad ogni buon conto, nel solo spirito di leale collaborazione che caratterizza l'operato della Società, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Ente del 28/02/2024, la Proponente ha comunque integrato prontamente la **“Carta degli Impatti cumulativi e delle Fotosimulazioni”** con i progetti in fase di istruttoria con istanza presentata prima del 12/06/2023.

Durante la Conferenza dei Servizi ARPAS ha però segnalato, fornendo solo successivamente per iscritto la nota prot. 27894 del 19/06/2026, che quattro progetti autorizzati non sarebbero stati inclusi nella valutazione degli impatti cumulativi.

Si tratta evidentemente di un errore in quanto:

- i progetti denominati “Sassari 01” e “Sassari 02” erano stati inclusi nella **Carta degli Impatti Cumulativi e delle Fotosimulazioni**, come l'Ente stesso potrà facilmente appurare controllando la tavola in suo possesso e trasmessa il 24/09/2024, i progetti sono indicati in Legenda come:

	FTV - "Sassari 01" - Whysol-E Sviluppo S.r.l. - 73 MW
	FTV - "Sassari 02" - Whysol-E Sviluppo S.r.l. - 90 MW

Nella legenda la potenza indicata del progetto 02 è riferita al BESS, e non all'impianto agrovoltaico; ad ogni modo si allega tavola **C21002S05-VA-EA-06.1-03_Carta degli Impatti Cumulativi e delle Fotosimulazioni** con la sola dicitura in legenda corretta (gli impianti e foto-simulazioni sono rimaste invariate):

	FTV - "Sassari 01" - Whysol-E Sviluppo S.r.l. - 73 MW
	FTV - "Sassari 02" - Whysol-E Sviluppo S.r.l. - 30 MW

- i progetti Agro-Voltaici denominati “Unali” e “Busia” sono stati depositati rispettivamente in data 24/11/2023 e 06/11/2023, ovvero successivamente al deposito istanza da parte della proponente, e per tale motivo non sono stati considerati nella valutazione degli impatti Cumulativi. Inoltre, si ribadisce che i successivi decreti di valutazione ambientale di entrambi i progetti sono stati annullati per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 28/05/2026: pertanto alla data del 16/06/2026 tali progetti non erano comunque più autorizzati.

Per quanto riguarda la mancanza di interventi mitigativi per la cabina utente 36 kV, la Proponente, non ha ritenuto necessario proporre ulteriori misure mitigative in aggiunta alla già esistente quinta di vegetazione ad alto fusto che circonda l'intero perimetro della particella in cui insiste la cabina, e che non permette alcuna visuale della stessa dalla sede stradale di via Macomer sia dai punti panoramici indicati nelle fotosimulazioni, come si evince dall'immagine che si riporta di seguito.

Ovviamente la Proponente conferma di essere sempre disponibile, in fase esecutiva, a cogliere eventuali suggerimenti volti al miglioramento del progetto ed alla riduzione dell'impatto ambientale.



Alberatura esistente – mitigazione cabina utente 36KV

– rispetto all'interferenza con i Beni UNESCO (n.d.r. Itare prenuragico di Monte d'Accoddi – Sassari, interferito dall'aerogeneratore SS01- e le rovine della Chiesa romanica di Santa Margherita di Lu Cardu, distanti circa 6 km), causa di decontestualizzazione degli stessi beni storico-culturali, oramai già riconosciuti dall'UNESCO dal 12.07.2025, e non più nella solo lista di candidatura, non si condivide l'affermazione per la quale data la presenza di un contesto antropizzato, dove sono presenti oliveti, carceri, e altre strutture a breve distanza, già autorizzate e realizzate, come una turbina eolica a distanza inferiore rispetto alla turbina di cui al parco eolico proposto, il progetto non comporterebbe un detrimento del paesaggio e non limita la fruizione turistica dell'area e dei beni citati. Proprio perché gli impatti dell'impianto non sono mitigabili si propongono misure compensative territoriali pari a 138.533,00 €/anno, per un totale stimato di 4.155.990,00 €, le quali attualmente non sono state ufficializzate né con il Comune e tantomeno con il Mi.C. e/o con le Associazioni presenti sul territorio. Tra queste: (omissis)

La Proponente aveva proposto al Comune di Sassari, sin dal primo completamento documentale di settembre 2023, come da interlocuzioni avvenute tra il referente Ing. Micheli Federico e l'allora Sindaco prof. Campus, un elenco di proposte a compensazione degli impatti non mitigabili in misura pari al 3% dei futuri ricavi dell'impianto. Tale azione è stata fatta nel rispetto delle già citate Linee Guida Regionali di cui alla Del.59/90, ove si prevede al punto 4.3.8 comma e) il *“coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti, la comunicazione con le medesime realtà e le iniziative opportune per assicurare i maggiori benefici possibili per le comunità stesse.”*

Il coinvolgimento di altri Enti, quali il Mi.C., sarebbe avvenuto successivamente, considerato peraltro che ai sensi delle Linee Guida nazionali allegate al D.M. 10.09.2010, la sede in cui devono essere definite le misure di compensazione è la conferenza dei servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, e non già la VIA/PAUR. Si precisa inoltre che, a far data da settembre 2023 fino ad oggi, nessun altro Ente ha formulato richieste alla Proponente in tal senso, nemmeno durante la prima Conferenza dei Servizi, e nonostante le ulteriori proposte presentate nella **Richiesta n° 1.4 pag. 63 di 72** della relazione risposta integrazioni trasmessa il 24/09/2024.

Si conferma quanto già trasmesso con la risposta alla **Richiesta n° 4.2 pag. 20 di 72** nella Relazione risposta integrazioni trasmessa il 24/09/2024 e le possibili misure compensative proposte con la risposta alla **Richiesta n° 1.4 pag. 63 di 72** nella medesima relazione.

Si precisa che il riconoscimento del bene Monte d'Accoddi da parte dell'Unesco è avvenuto, come riportato dall'Ente, successivamente sia al deposito dell'istanza del 12/06/2023, sia alle integrazioni trasmesse il 24/09/2024.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura progettuale:

– sono state predisposte le Schede dei recettori riportanti, oltre ai dati catastali e allo stralcio cartografico, anche informazioni, laddove è stato possibile raccoglierle, circa la presenza umana diurna/notturna al fine del rispetto delle distanze di cui all'All. e) alla Delib.G.R. 59/90. Si rileva che non è rispettata la distanza minima di 300 m tra l'aerogeneratore SS02 e i recettori R-44 (225 m da SS02) e R-45 (194 m da SS02), corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui, vista la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00), la Proponente dispone di una liberatoria in relazione agli impatti dovuti all'effetto dell'ombreggiamento (shadow flickering), con superamento delle 100 ore/anno. Si rileva la mancanza di informazioni sulla presenza di personale in periodo notturno in fabbricati agricoli a distanza minore di 500 m (es. REC 38 a 460 m). Dalle schede risultano invece numerose abitazioni a distanza compresa tra i 500 e 700 m;

La Proponente conferma quanto già espresso in sede di CdS decisoria, ovvero i ricettori R44 e R45 sono edifici destinati a ricovero attrezzi agricoli, catastalmente classificati D10, con un utilizzo saltuario e NON continuativo da parte di persone. Lo stato dei luoghi è bene rappresentato dalle foto presenti nelle Schede dei ricettori, dove è evidente che il ricettore R-45 non ha nemmeno finestre, solo porta di accesso, e l'effetto shadow flickering è quindi già schermato dall'edificio.

Si veda a tal proposito anche la **Risposta n.1 agli Aspetti di Natura progettuale pag.37**, già fornita nella relazione risposta integrazioni del 24/09/2024, dove si ribadisce che NON vi è presenza continuativa di persone in orario diurno.

La dichiarazione da parte dei proprietari ed utilizzatori del fondo (che vale per tutti i fabbricati e ricettori relativi alle aree identificate al foglio 42 particelle 242 e 243) è stata prodotta dalla Proponente al solo scopo di assicurare l'Ente sul fatto che l'effetto di ombreggiamento era noto alle persone che frequentano occasionalmente gli edifici, mentre l'Ente lo ha interpretato erroneamente come una dichiarazione di presenza da parte dei proprietari stessi. Per quanto riguarda la nota il REC 38 a 460 m, quanto riportato ovvero "Da informazioni verbali raccolte in loco non sono emersi elementi certi circa la continuità di presenza umana nell'immobile", è da intendersi relativa anche alla presenza di personale in orario notturno. Si fa presente che l'effetto shadow flickering si manifesta solo ed esclusivamente in orario diurno.

Dalle schede risultano alcuni edifici a distanza compresa tra 500 e 700 m dagli aerogeneratori, ma non si tratta di abitazioni bensì di fabbricati con destinazione ed utilizzo non residenziale, specificato in ciascuna scheda e coerente con quanto previsto dalla Delib.G.R. 59/90.

In ogni caso la valutazione condotta ha tenuto conto di tutti questi aspetti.

– si è provveduto a integrare l'analisi anemometrica (dal 28 giugno 2022 al 1° luglio 2024 – con prosecuzione dei rilevamenti fino al 31 luglio 2025 – 3 anni) e lo studio di produzione energetica;

– in relazione all'interferenza con l'impianto proposto dalla Sassari Wind S.r.l., la Proponente non ha stimato le perdite energetiche dovute a effetti di turbolenza, dovuti al fatto che gli aerogeneratori EWT 03 (Sassari eolica) e A01 (Sassari Wind) distano tra loro circa 220 m ovvero 1,4 diametri (distanza inferiore a quella prescritta dalle norme di buona progettazione). La proponente ribadisce che gli aerogeneratori della Sassari Wind S.r.l. devono essere delocalizzati e non affronta la questione;

La Proponente ha fornito, come richiesto, i dati anemometrici misurati in campo per tre anni, e rileva che l'Ente non ha espresso alcuna valutazione sul valore della producibilità del progetto proposto, rispetto ad altri progetti o impianti già realizzati nel territorio. La Proponente ritiene che i dati anemometrici confermano la bontà del proprio progetto.

– si prende atto che la Proponente ha effettuato, come richiesto (ma probabilmente non ha completato), le indagini geotecniche sito-specifiche richieste, trasmettendo i certificati di analisi che non denotano superamenti dei valori limite di cui alla colonna A della tabella 1 – All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006; Si rimanda alle eventuali osservazioni che l'Ente competente, presente in conferenza, vorrà esporre. ,

La Proponente conferma di aver completato le indagini condotte a seguito di richiesta specifica dell'Ente, ad Ottobre 2024, e allega alla presente il **REPORT_INDAGINI_SASSARI_EOLICA_SASSARI**.

I risultati delle indagini condotte sono conformi ai valori limite della colonna "A", pertanto possiamo dichiarare che le previsioni di riutilizzo del piano preliminare TERS sono corrette in quanto il terreno risulta conforme al riutilizzo in sito.

Con riferimento agli aspetti di natura ambientale:

– con riferimento agli impatti cumulativi, la Proponente ha trasmesso apposita tavola cartografica, in cui sono rappresentati sia gli impianti eolici che quelli fotovoltaici, rispetto ai quali gli impatti derivanti non sono stati sviluppati e valutati in relazione a consumo di suolo, impatti sulle componenti ambientali, paesaggio e salute pubblica, inibizione alla lotta antincendio;

Nella documentazione depositata e nell'integrazione trasmessa il 24/09/2024 gli impatti cumulativi erano stati sviluppati considerando la componente paesaggio (punto 10.3.7 dell'elaborato "**C21002S05-VA-RT-06-02_Relazione Paesaggistica**") e la componente acustica (si veda a tale proposito il documento **C21002S05-VA-RT-07-02 Valutazione Impatto Acustico**), mentre si allega alla presente la relazione aggiuntiva **Consumo del Suolo FER_confronto tra eolico e agrivoltaico**.

La Proponente si rende altresì disponibile ad integrare ulteriormente quanto già fornito su specifica richiesta e con tempo adeguato condiviso con l'Ente, per la produzione di ulteriori elaborati.

– con riferimento agli impatti sulla salute dovuti al fenomeno del flickering, il Proponente ha trasmesso una relazione denominata “Relazione sull’analisi dell’evoluzione dell’ombra indotta dagli aerogeneratori (effetto shadow flickering)”, in cui il fenomeno viene esaminato sia dal punto di vista teorico (calcolo del caso “Worst Case”) che dal punto di vista reale “Real Case”. I risultati ottenuti nel Worst Case mostrano 8 recettori in cui il flickering si presenta per oltre 30 ore/anno (modesta entità da 30 a 100 ore/anno), soglia superata nel recettore R-45 (103,34 ore/anno) e nel BENE ID 149 (143 ore/anno). Lo studio si conclude affermando che *“questi ricettori (R-45) sono circondati da alberature ad alto fusto o altri fabbricati che vanno a schermare ulteriormente il fenomeno già di per sé non preoccupante. Inoltre, il proprietario del ricettore è lo stesso dei terreni già contrattualizzati che ospitano ben due delle turbine in progetto, la SS02 e la SS03, e (come riferito dalla committenza) ha già firmato una liberatoria in merito. Per quanto riguarda, invece, il Bene ID 149, se esistente, non è raggiungibile, in quanto individuato in mezzo ad una fitta boscaglia, e inoltre, non è fruibile, perché all’interno di una proprietà privata”*. La proponente dichiara inoltre di voler provvedere a realizzare ulteriori fasce alberate. Si rileva il permanere di criticità e impatti sulla salute umana che non possono essere superati da una liberatoria acquisita;

Si rimanda alla risposta formulata per gli aspetti di natura progettuale relativamente al fenomeno dell’ombreggiamento, e si ribadisce quanto presentato dalla Proponente con la relazione risposta integrazioni del 24/09/2024. Non si rilevano criticità ed impatti sulla salute umana.

– in riferimento all’impatto acustico, lo studio previsionale è stato aggiornato tenendo conto di una nuova campagna di misurazione e inserendo come ulteriore recettore l’Oasi di Leccari. Le simulazioni mostrano il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali. Tuttavia, si rileva che:

- lo studio non considera i recettori REC 44 (classe catastale D/10) e REC 45 (A/4 - D/10), esclusi dalle analisi acustiche perché considerati magazzini e ricovero di mezzi. Si rileva che si tratta dei medesimi recettori presi in considerazione per il flickering e di cui la Proponente dispone di una liberatoria;

La Proponente specifica di aver già motivato tale esclusione, come indicato a pagina 20 del documento **“C21002S05-VA-RT-07-02 Valutazione Impatto Acustico”**, che si riporta di seguito:

“Dalla totalità dei fabbricati, in questo studio sono stati esclusi come ricettori gli ovili, i depositi e i fienili in quanto non presidiati da persone se non saltuariamente e per brevi periodi di tempo; sono tenuti in considerazione tutti i fabbricati regolarmente censiti al catasto fabbricati.

Ai fini dello studio previsionale di impatto acustico, per la verifica del rispetto dei limiti normativi, si sono presi in considerazione i ricettori accatastrati nelle categorie A/2, A/3, A/4, C/2 e D/10, caratterizzati da distanze dagli aerogeneratori inferiori a 700 metri. Per i ricettori non considerati nello studio, caratterizzati da una minore esposizione sonora dovuta dall’impianto in progetto e/o da una maggiore distanza rispetto a quelli scelti, si può ragionevolmente presumere che i livelli sonori indotti dalla presenza del parco eolico siano inferiori a quelli dei ricettori presi in esame.

Si evidenzia in ogni caso che nell’area in esame non sono presenti ricettori sensibili quali scuole e asili nido, ospedali.”

Si conferma quindi quanto già riportato in precedenza, per i medesimi edifici e ricettori ma in relazione al fenomeno di shadow flickering, ovvero che si tratta di edifici ad uso ricovero depositi materiali e mezzi agricoli, non presidiati da persone se non saltuariamente e per brevi periodi di tempo e quindi senza presenza continuativa umana né diurna né notturna, per i quali, visto lo stato degli immobili stessi, potrà eventualmente essere richiesto in fase esecutiva, su specifica richiesta dell’Ente e d’accordo con i proprietari, il declassamento ad edificio collabente (cat.cat.F2)-

- per quanto riguarda gli impatti cumulativi il Proponente ha effettuato esclusivamente una analisi di tipo qualitativo tenendo conto degli impianti eolici e fotovoltaici già realizzati e di quelli ancora in fase autorizzativa o valutativa presso il MASE. Tuttavia, non si è tenuto conto dei due impianti eolici Sassari Wind e Innovo Development 8

Si rimanda alla risposta già fornita per il progetto Sassari Wind, mentre per quanto riguarda il progetto di Innovo Development 8, lo stesso non è stato inserito nella valutazione in quanto la relativa istanza è stata presentata il 10/08/2023, ovvero successivamente al deposito dell’istanza del progetto della proponente. Si precisa infine che come si evince dal Portale della Regione Sardegna:

- il progetto proposto da Sassari Wind risulta tuttora in istruttoria ma non risultano aggiornamenti dall’avviso al pubblico del 05/04/2023, e nessuna risposta è pervenuta alla Proponente a seguito dell’osservazione presentata a suo tempo;
- il progetto proposto da Innovo Development 8 ha ricevuto dalla Regione parere negativo definitivo in data 24/06/2026.

Per quanto riguarda l'Analisi Costi Benefici, si rilevano le seguenti criticità:

- assenza di una approfondita valutazione dello stato attuale, rispetto al quale devono essere valutate le esternalità;
- l'esternalità legata all'inibizione dei sistemi aerei alla lotta antincendio non è stata valutata, non è presente nessuna stima economica del rischio incendio, di cui si valuta il solo monitoraggio;
- sono sottostimate le esternalità in relazione agli impatti sul turismo, sul patrimonio culturale esistente e sull'avifauna (è stato considerato l'effetto delle collisioni ma non la perdita di habitat/modifica o inibizione di rotte);
- non sono stati valutati gli impatti cumulativi;
- i salari per la manodopera sono stati inseriti tra i benefici e non tra i costi (rif. cap. 8.1.2 "Occupazione – ricadute socio-economiche");
- le previste misure e opere di compensazione sono solo delle ipotesi non adeguatamente sviluppate.

Si allega il documento **050726_ACB_Sassari_COMPLETA01_somme aggiornate** al fine di recepire le osservazioni dell'Ente; è stata sviluppata la parte relativa alle opere di compensazione ed alla loro efficacia, e si rimane in attesa di riscontro da parte del Comune di Sassari a quanto proposto a settembre 2023 per procedere alla sua formalizzazione.

Prende la parola il dott. Alberto Fozzi che espone le proprie osservazioni sugli impatti su avifauna, chiroterofauna e habitat. Preliminarmente osserva che dall'esame dell'elaborato denominato "Integrazione Relazione Faunistica (codice elaborato C21002S05-VA-RT-4.2-01), ritiene che le conclusioni e le affermazioni, in particolare su Avifauna e Chiroterofauna, siano viziate da numerose incongruenze tra le diverse tabelle, dedotte dalla consultazione di documenti non aggiornati, e/o desunte da dati raccolti con metodologie non standardizzate. In particolare:

(omissis)

coerentemente con quanto argomentato e di sopra sintetizzato e secondo quanto enunciato nella Direttiva UE 2023/2413, RED III (Renewable Energy Directive III), articolo 15 quater, e in ottemperanza alla L.R. 20 del 5 dicembre 2024 art. 1, comma 2, 9, e 11 e lettera j dell'Allegato C esprime un parere negativo alla realizzazione del parco eolico in oggetto in quanto non compatibile con le esigenze di conservazione della biodiversità.

Si allega la relazione **Integrazione Relazione faunistica_040726_definitiva** con la quale si risponde alle osservazioni da parte del dott. Fozzi, integrando quanto richiesto e ribadendo quanto già espresso in sede di CdS, ovvero che nelle analisi condotte in precedenza si è era già tenuto conto del grifone oltre che dell'aquila del bonelli e dell'aquila reale, e per questo motivo erano state già previste opere di mitigazione dell'avifauna e della chiroterofauna (es. Bat detector su richiesta specifica dell'Ente). Si allega pertanto anche la relazione **Sistemi Avifauna Pale Eoliche_verificato**, come ulteriore contributo a quanto già sostenuto durante la CdS del 16/06/2026 dal dott. Vincenzo Satta.

- prot. n. 42044 del 01.06.2026 (prot. D.G.A. n. 17140 del 03.06.2026), con cui lo S.T.I.R. del C.F.V.A. di Sassari comunica, conclusivamente, che "[...] l'impianto in oggetto non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e per questo motivo non occorrono provvedimenti amministrativi di questo Servizio. Si evidenzia che nella documentazione integrativa pubblicata, l'elaborato PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO - C21002S05-VA-RT-15-01, si ritiene non sia coerente con la richiesta di integrazioni formulata da questo Servizio in merito alle opere di difesa passiva e alla posa di vasconi antincendio"

Si fa presente che nella nota citata si richiama la nota prot.3209 del 12/01/2024, all'interno della quale si specificava di fare "*riferimento all'allegata nota n. 53603 del 31/07/2023*": tale nota non era in realtà stata allegata né alla nota del 12/01/2024 né alla pec con la quale l'Assessorato Reg.Sardegna aveva inviato la richiesta integrazioni del 28/02/2024, allegando per la prima volta i pareri del CFVA. Pertanto la Proponente non ha mai ricevuto la nota prot.n.53603. Poiché nella richiesta di integrazioni, che riassumeva quanto riportato nelle osservazioni ricevute dai vari enti non si faceva riferimento a richieste specifiche quali "*opere di difesa passiva e posa di vasconi antincendio*", ma solo alla vicinanza all'impianto proposto da Sassari Wind (a cui si è già risposto), la Proponente ha provveduto comunque a trasmettere la relazione **C21002S05-VA-RT-15-01_Piano antincendio boschivo** con le integrazioni del 24/09/2024, dove vengono indicate delle opere di difesa passiva.

Avendo recepito ulteriori richieste (peraltro verbalmente) solo durante la CdS decisoria del 16/06/2026, si provvede comunque ad allegare la **relazione via piano aib campanedda**, che la Proponente si rende disponibile ad approfondire con il CFVA su richiesta specifica anche in fase esecutiva.

L'ing. **Brangi** del Comune di Sassari comunica che il progetto ricade all'interno delle Aree del Comprensorio irriguo e quindi tra i siti non idonei per gli impianti eolici oltre 200 Kwp, come riportato dalle tavole grafiche del P.U.C. di Sassari:

- 6.1.1 - Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio; - PUC - Elaborato 6.1.2 - Studio per l'individuazione dei siti non idonei per gli impianti fotovoltaici oltre 200 Kwp.

Si conferma la risposta già fornita con la risposta alla **Richiesta n° 2 pag. 15 di 72** della relazione risposta integrazioni del 24/09/2024: le considerazioni e conclusioni espresse nei documenti trasmessi con prot. 131854 del 07.07.2023 e ribadite nella CdS riguardano "*impianti fotovoltaici oltre 200kWp*", non impianti eolici.

Legge il parere del Settore Edilizia Privata, Attività Produttive, Pianificazione Territoriale e Paesaggio- Servizio Tecnico Urbanistica, in cui si dichiara che, per l'intervento proposto, sussiste l'inclusione nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) e nelle aree di prima salvaguardia di cui all'art. 30-ter delle NTA del PAI, l'inclusione nelle aree di prima salvaguardia di cui all'art. 30-ter delle NTA del PAI, l'ammissibilità con le prescrizioni e i contenuti del PAI, ai sensi degli articoli 27 c.3 lettere g) e h); art. 30-Ter e art. 33 comma 1 (richiamo all'art. 31 c.3 lettera e) e il comma 3 lettera a) delle NTA del PAI, la conformità con gli strumenti urbanistici vigenti;

Si conferma la risposta già fornita con la risposta alla **Richiesta n° 1.3.2 pag. 9 di 72** della relazione risposta integrazioni del 24/09/2024. In particolare si ribadisce che l'unica interferenza presente non comporta alcuna modifica significativa dello stato di fatto poiché l'allargamento temporaneo, al solo servizio del passaggio mezzi

per il trasporto turbine, verrà ottenuto dalla semplice taglio della vegetazione esistente.

Si specifica che il Comune ha fornito la “**Dichiarazione da allegare allo studio di compatibilità di cui agli artt. 24 e 25 delle N.A. del P.A.I.**” in data 12/06/2026, a fronte della richiesta della proponente inviata tramite pec il 13/09/2024.

La dott.ssa **Canu** dà lettura del parere prot. n. 27894 del 19.06.2026 (prot. D.G.A. 19084 del 22.06.2026), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, con cui il Dipartimento Sassari e Gallura dell'A.R.P.A.S. comunica, conclusivamente, che “[...] le criticità riscontrate in relazione agli impatti cumulativi, con particolare riferimento alla concentrazione di impianti FER sia nell'area vasta, sia nell'areale di progetto, e alla conseguente pressione esercitata sulle componenti ambientali e territoriali, siano tali da configurare un quadro di elevata sensibilità ambientale. In tale contesto, la realizzazione dell'intervento risulta suscettibile di determinare impatti ambientali significativi, ulteriori rispetto a quelli già gravanti sul territorio, che non appaiono adeguatamente mitigabili sulla base degli elementi progettuali attualmente disponibili”.

La Proponente rimanda a quanto scritto in precedenza relativamente agli Impatti Cumulativi, segnalando all'Ente l'errore in quanto riportato ovvero che gli impianti Sassari 01 e Sassari 02 erano stati inclusi nelle tavole e nella valutazione condotta, mentre gli impianti “busia” e “unali” erano stati depositati successivamente al 12/06/2023 e pertanto non sono stati inseriti.

L'ing. **Tolu** del Genio civile del Genio civile di Sassari dà lettura del parere prot. n. 29499 del 15.06.2026 (prot. D.G.A. n. 18402 di pari data), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda la nota da parte del Genio Civile:

- si conferma quanto già riscontrato in sede di CdS, ovvero i dimensionamenti delle opere di attraversamento sono coerenti con il livello di progettazione definitiva, ed eventuali ulteriori dettagli saranno forniti in una fase successiva di progettazione esecutiva;
- viene indicata nella nota l'interferenza 14 ma il riferimento è presumibilmente all'interferenza 15;
- per quanto riguarda l'interferenza 5 non è più previsto alcun allargamento grazie all'utilizzo del Blade Lifter, di cui si rimanda alla relazione risposta integrazioni tramessa il 24/09/2024 e i relativi elaborati aggiornati.
- la Planimetria delle interferenze era stata inviata e il dimensionamento di massima delle opere di risoluzione di tutte le interferenze è stato effettuato ad eccezione delle interferenze 16 e 17 perchè di ordine gerarchico 1 e da confronto con tecnico ADB e da normativa (art. 30 ter norme di attuazione PAI) non risultava necessario lo studio idrogeologico-idraulico: la Proponente si dichiara sin da subito disponibile a condurlo nella fase di progettazione esecutiva.

Il dott. **Cantone** del Consorzio bonifica della Nurra riepiloga le criticità riscontrate anche a seguito della presentazione delle integrazioni da parte della società proponente che non consentono a questo Ufficio di esprimere un parere favorevole:

- manca la relazione agronomica in cui vengano indicate le aziende agricole del comprensorio irriguo dove verranno realizzate le opere in progetto, gli ordinamenti colturali prima e dopo l'intervento e gli eventuali impianti di irrigazione, compresa l'azienda in cui ricade la stazione SE Terna e le aree di mitigazione in progetto per consentire di capire in quale modo verrà utilizzata la risorsa idrica consortile;
- nella tavola delle interferenze alla rete consortile non sono presenti le interferenze con la rete irrigua nei terreni in cui verrà realizzata la stazione SE Terna né l'eventuale spostamento della condotta consortile da concordare con gli Uffici;
- manca l'indicazione delle perdite di suolo che si avranno in seguito alla realizzazione delle opere; l'intervento ricade nel quarto lotto di irrigazione per i quali il progetto della rete irrigua unitamente al Regolamento irriguo vigente, relativamente alle tare morfologiche e funzionali, impone il limite massimo del 20% della superficie catastale.

La relazione agronomica comprende e valuta le aree irrigue, derivando le stessa come poligono dalla carta di uso del suolo, dove sono ben indicate. Non solo è stata accertata la loro corrispondenza in campo e valutata analiticamente la perdita dei suoli identificando chiaramente l'unità descritta.

Lo stato iniziale è presente nella prima carta di uso del suolo, con l'integrazione si è prodotta una seconda carta di uso del suolo con il posizionamento della viabilità e delle turbine, che soddisfa i requisiti richiesti.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, la società Sassari Eolica srl confida che le evidenze qui riportate possano essere ritenute valide per superare i motivi ostativi ed esitare favorevolmente il PAUR.

La Proponente ribadisce la propria disponibilità al dialogo costruttivo con tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, con la convinzione che le criticità rilevate siano superabili alla luce dei rilievi formulati nella presente nota di osservazioni.

Luogo e data

Colico, 06/07/2026

Il Legale Rappresentante

Roberto Ardenghi

SA  **srl**

Via Napo Torriani, 17/A

22100 COMO (CO)

C.F. / P. IVA 03921560136